



Cod. H20/P2
Cod.CT/ac
Circolare n.66

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 000586
Data: 20/06/2022

- Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
- Alle Federazioni e Consulte Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Conferenze Nazionali degli Ordini, 12 e 13 maggio 2022.
Trasmissione registro deliberazioni e sintesi deliberazioni.

Si trasmette, in allegato, per conto dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza degli Ordini, la comunicazione relativa all'oggetto.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(Gelsomina Passadore)

Il Presidente
(Francesco Miceli)

All.: c.s.



Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Alle Federazioni e Consulte Regionali

e p.c.
Al Vicepresidente C.N.A.P.P.C.
Tiziana Campus
Al Coordinatore del Dipartimento Interni
Tiziana Campus
Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI
Al Presidente C.N.A.P.P.C.
Francesco Miceli

Roma, 27 maggio 2022

OGGETTO: Trasmissione Registro delle deliberazioni della CNO e Sintesi Deliberazioni CNO e Monitoraggio

Con riferimento ai lavori della recente Conferenza Nazionale degli Ordini e facendo seguito alle Circolari n. 27 del 23.03.2022 e n.48 del 10.05.2022 con le quali sono stati inviati i file in oggetto, in allegato alla presente si trasmettono gli stessi elaborati, aggiornati in base alle votazioni svoltesi nel corso delle CNO del 12 e 13 maggio 2022.

L'adeguamento di tali documenti è curato dall'Ufficio di Presidenza in quanto riferimento sia per le tematiche che necessitano di approfondimenti da parte dei Gruppi di lavoro e/o degli eventuali Gruppi Operativi, sia per le future attività del Consiglio Nazionale, così come richiesto dal Presidente Francesco Miceli nel suo discorso introduttivo alla CNO del 24 e 25 febbraio 2022.

I file in oggetto sono già pubblicati al link <https://app.box.com/v/architetti>, mentre il Resoconto della CNO sarà reso disponibile non appena possibile.


Cordialmente

L'Ufficio di Presidenza

Marina Giorgi

Vittorio Lanciani

Daniele Pezzali



Allegati: Registro delle deliberazioni della CNO; Sintesi Deliberazioni CNO e Monitoraggio

Sommario

Delibera n. 1 del 24.02.2022	1
<i>Ridefinizione delle funzioni di Gruppi di Lavoro, Gruppi Operativi, Commissioni</i>	1
Mozione n. 23 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordini di Frosinone Campobasso Chieti	1
Delibera n. 2 del 24.02.2022	2
<i>Ridefinizione delle funzioni di Gruppi di Lavoro, Gruppi Operativi, Commissioni</i>	2
Mozione n. 23 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordini di Frosinone Campobasso Chieti	2
Delibera n. 3 del 24.02.2022	4
<i>Ordinanza 108 Sisma Centro Italia 2016, Testo Unico della Ricostruzione sisma 2016, Codice della Ricostruzione</i>	4
Mozione n. 1 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordine Area Centro Tirreno Adriatico - Fermo	4
Delibera n. 4 del 24.02.2022	6
<i>Il Nuovo Testo Unico delle Costruzioni. Agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente</i>	6
Mozione n. 19 (DCR 13.01.2022) presentata da Federazione Ordini Architetti PPC Sardegna	6
Delibera n. 5 del 24.02.2022	7
<i>Incongruenza normativa sugli interventi di ristrutturazione edilizia in aree sottoposte a tutela - art. 3 lett. "d" DPR 380/2001 e s.m.i.</i>	7
Mozione n. 16 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Rieti	7
Delibera n. 6 del 25.02.2022	9
<i>Revisione del Regolamento di partecipazione degli Ordini territoriali alla Delegazione Consultiva a base regionale</i>	9
Mozione n. 22 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordini di Bari, Benevento, Catania, Foggia, Matera, Trapani, Salerno	9
Delibera n. 7 del 25.02.2022	12
<i>Competenze Professionali: la figura dell'architetto nella progettazione e direzione lavori di opere site in territori di notevole interesse pubblico, parte III del Decr. Leg.vo 42/2004 ed in zone "A" di PRG e in zone cosiddette "UNESCO"</i>	12
Mozione n. 8 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Roma	12
Delibera n. 8 del 25.02.2022	13
<i>Competenza specifica dell'architetto in Italia</i>	13
Mozione n. 11 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Latina	13
Delibera n. 9 del 25.02.2022	15
<i>Riattivazione della convenzione per consultazione delle Norme UNI</i>	15
Mozione n. 3 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Cremona	15
Delibera n. 10 del 13.05.2022	16
<i>Elezione nuovo Presidente CNAPPC</i>	16
Mozione n. 1 (CNO 13.05.2022) presentata dall'Ordine di Pisa	16

Delibera n. 11 del 13.05.2022	17
<i>Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordinistico – Proposta di modifica dell’art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021</i>	17
Mozione n. 28 (DCR 07.04.2022) presentata dall’Ordine di Salerno	17
Delibera n. 12 del 13.05.2022	19
<i>Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordinistico – Proposta di modifica dell’art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021</i>	19
Emendamento alla Mozione n. 28 (CNO 13.05.2022) presentata dall’Ordine di Chieti	19
Delibera n. 13 del 13.05.2022	20
<i>Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordinistico – Proposta di modifica dell’art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021</i>	20
Emendamento alla Mozione n. 28 (CNO 13.05.2022) presentata da Consulta Regionale Lombarda	20
Delibera n. 14 del 13.05.2022	21
<i>Emendamenti al quadro normativo Superbonus 110%</i>	21
Mozione n. 29 (DCR 07.04.2022) presentata da Coordinamento Interregionale Ordini Architetti PPC del SUD	21
Delibera n. 15 del 13.05.2022	22
<i>PNRR, Concorsi e centralità del progetto</i>	22
Mozione n. 30 (DCR 07.04.2022) presentata da Coordinamento Interregionale Ordini Architetti PPC del SUD.....	22
Delibera n. 16 del 13.05.2022	24
<i>Lavori Pubblici - adempimenti in capo ai Direttori dei Lavori - Mancato riconoscimento del corrispettivo</i>	24
Mozione n. 31 (DCR 07.04.2022) presentata dall’Ordine di Bari	24
Delibera n. 17 del 13.05.2022	25
<i>Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108)</i>	25
Mozione n. 34 (DCR 07.04.2022) presentata da Federazione OAPPC Friuli Venezia Giulia	25
Delibera n. 18 del 13.05.2022	26
<i>Rete Tecnica delle Professioni, Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, Professioni Italiane</i>	26
Mozione n. 36 (DCR 07.04.2022) presentata dall’Ordine di Roma	26
Delibera n. 19 del 13.05.2022	28
<i>Competenze professionali – Commissioni locali per il paesaggio</i>	28
Mozioni n. 37 - 38 (DCR 07.04.2022) presentata da Coordinamento Interregionale Ordini Architetti PPC del SUD	28

Delibera n. 1 del 24.02.2022

Ridefinizione delle funzioni di Gruppi di Lavoro, Gruppi Operativi, Commissioni

Mozione n. 23 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordini di Frosinone Campobasso Chieti

... [omissis]

Proposta:

Poiché è politicamente strategica la connessione operativa tra gli Ordini Territoriali ed il Consiglio Nazionale è necessario avviare un processo di verifica della idoneità ad assolvere questo compito delle modalità previste nei due Regolamenti citati, anche attraverso la verifica e la ridefinizione del ruolo specifico delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro e dei Gruppi Operativi.

L'attività che sarà necessario svolgere necessita di un collegamento diretto tra Conferenza Nazionale degli Ordini, articolata in sessioni istruttive che possono essere anche individuate e svolte con i Gruppi di Lavoro e sessioni deliberative nelle quali si portano a discussione definitiva e votazione i documenti prodotti, e l'attività del Consiglio Nazionale relazionata ai rapporti con gli Ordini attraverso Organismi permanenti tematici di confronto, che potrebbero anche coincidere con i Gruppi Operativi e/o Commissioni, evitando in questo caso un incomprensibile doppione, stante che l'attività di consulenze esterne nel futuro potrebbe attenere al Centro Studi e al Centro Servizi.

Emendamento presentato dagli Ordini di Frosinone Campobasso Chieti

1° EMENDAMENTO: Ai fini di una definizione chiara ed esaustiva oggetto della mozione chiediamo di inserire il seguente comma 9 all'art. 8 del Regolamento della C.N.O. (approvato il 1.12.2017):

“Ai sensi del Titolo I art. 2 comma 1 e del Titolo I art. 5 comma 1 del Regolamento per le Commissioni e i Gruppi di Lavoro e Operativi (deliberato dal CNAPPC il 15.03.2017) l'Ufficio di Presidenza concerta la nomina dei componenti delle commissioni con il CNAPPC.”

Votazione 1° emendamento	
Favorevoli	54
Contrari	10
Astenuti	4
Totali	68

Delibera n. 2 del 24.02.2022

Ridefinizione delle funzioni di Gruppi di Lavoro, Gruppi Operativi, Commissioni

Mozione n. 23 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordini di Frosinone Campobasso Chieti

... [omissis]

Proposta:

Poiché è politicamente strategica la connessione operativa tra gli Ordini Territoriali ed il Consiglio Nazionale è necessario avviare un processo di verifica della idoneità ad assolvere questo compito delle modalità previste nei due Regolamenti citati, anche attraverso la verifica e la ridefinizione del ruolo specifico delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro e dei Gruppi Operativi.

L'attività che sarà necessario svolgere necessita di un collegamento diretto tra Conferenza Nazionale degli Ordini, articolata in sessioni istruttive che possono essere anche individuate e svolte con i Gruppi di Lavoro e sessioni deliberative nelle quali si portano a discussione definitiva e votazione i documenti prodotti, e l'attività del Consiglio Nazionale relazionata ai rapporti con gli Ordini attraverso Organismi permanenti tematici di confronto, che potrebbero anche coincidere con i Gruppi Operativi e/o Commissioni, evitando in questo caso un incomprensibile doppione, stante che l'attività di consulenze esterne nel futuro potrebbe attenersi al Centro Studi e al Centro Servizi.

Emendamento presentato dagli Ordini di Frosinone Campobasso Chieti

2° EMENDAMENTO: Ai fini di una definizione chiara ed esaustiva oggetto della mozione chiediamo di modificare il seguente comma 2 dell'art. 11 del Regolamento della C.N.O. (approvato il 1.12.2017):

“L’Ufficio di Presidenza può organizzare, all’interno della Delegazione Consultiva a base regionale, Gruppi di Lavoro su specifici argomenti, ai quali possono partecipare gli iscritti segnalati dai singoli Ordini o utilizzando i componenti dei Gruppi di Lavoro di cui al comma 1.”

Votazione 2° emendamento	
Favorevoli	56
Contrari	10
Astenuti	5
Totali	71

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI P.P.C.

Testo emendato il 24.02.2022

Art. 8

Ufficio di Presidenza

1 - Presso il CNAPPC è istituito l'Ufficio di Presidenza, costituito da tre membri scelti ed eletti fra i Presidenti degli Ordini territoriali.

2 - I componenti dell'Ufficio di Presidenza sono eletti in un unico turno di votazione attraverso l'espressione di un nominativo da parte di ciascun componente effettivo presente. Risultano eletti i tre nominativi più votati: in caso di parità risulterà eletto il componente avente maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine.

3 - I componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica due anni, purché non decadano per qualsiasi ragione. Essi non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

4 - In caso di decadenza di uno o più membri dell'Ufficio di Presidenza la sostituzione avverrà mediante votazione del solo membro decaduto con le modalità di voto di cui al secondo comma del presente articolo.

5 - L'Ufficio di Presidenza, per l'organizzazione dei lavori della Conferenza e la predisposizione degli argomenti da dibattere, si avvale della Delegazione Consultiva a base regionale di cui al successivo art. 9.

6 - I documenti preparatori e quelli condivisi dalla Conferenza vengono resi disponibili anche nell'apposita sezione del sito del CNAPPC.

7 - L'Ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:

- programma semestralmente gli argomenti da trattare e propone gli O.d.G. delle sedute della Conferenza, avvalendosi della collaborazione della Delegazione Consultiva a base regionale e d'intesa con il CNAPPC;
- programma le sedute della Conferenza e richiede al CNAPPC la convocazione delle stesse, secondo le modalità di cui al precedente art. 5;
- presiede la Conferenza e, qualora la Conferenza si svolga in una sede diversa da Roma, invita il Presidente dell'Ordine ospitante a procedere all'apertura dei lavori;
- convoca le riunioni della Delegazione Consultiva a base regionale e i Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro di cui all'art. 11.

8 - Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza è corrisposta una indennità per l'attività svolta, versato dal CNAPPC nella misura da questo preventivamente stabilita.

9 - Ai sensi del Titolo I art. 2 comma 1 e del Titolo I art. 5 comma 1 del Regolamento per le Commissioni e i Gruppi di lavoro e Operativi (deliberato dal CNAPPC il 15.03.2017), l'Ufficio di Presidenza concerta la nomina dei componenti delle Commissioni con il CNAPPC.

Art. 11

Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro

1 - L'Ufficio di Presidenza, di concerto con il CNAPPC, istituisce Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro composti da delegati degli Ordini, designati dai Consigli degli Ordini stessi.

2 - L'Ufficio di Presidenza può organizzare, all'interno della Delegazione Consultiva a base regionale, Gruppi di Lavoro su specifici argomenti, ai quali possono partecipare gli iscritti segnalati dai singoli Ordini o utilizzando i componenti dei Gruppi di Lavoro di cui al comma 1.

3 - I Gruppi sono disciplinati da apposito "Regolamento per le Commissioni i Gruppi di Lavoro e Operativi"

Delibera n. 3 del 24.02.2022

Ordinanza 108 Sisma Centro Italia 2016, Testo Unico della Ricostruzione sisma 2016, Codice della Ricostruzione

Mozione n. 1 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordine Area Centro Tirreno Adriatico - Fermo

Premesso

Che in occasione della emanazione dell'Ordinanza 12 da parte del Commissario Straordinario Vasco Errani, è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione da un lato, e dai Presidenti dei Consigli Nazionali dell'Area Tecnica dall'altro in cui si definivano i contenuti dei rapporti contrattuali e deontologici che regolano l'attività dei professionisti nel processo della ricostruzione post-sisma

Che il Presidente pro tempore Arch. Giuseppe Cappochin ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa per conto del CNAPPC

Che il Commissario straordinario Avv. Giovanni Legnini, con la pubblicazione dell'Ordinanza 108 il 10/10/2020 ha inteso modificare ed aggiornare alle norme emanate dal Parlamento Italiano il Protocollo di Intesa precedentemente sottoscritto non ascoltando le indicazioni contrarie del sistema ordinistico, dichiarando che "I Consigli Nazionali degli Ordini e i Collegi professionali intervengono alla stipula del presente atto tramite la Rete delle Professioni dell'area tecnica e scientifica"

Che in data 24/10/2020 gli Ordini degli Architetti PPC del cosiddetto Cratere Sismico hanno chiesto al Presidente Giuseppe Cappochin attraverso un question-time in occasione di quella Conferenza nazionale degli Ordini, notizie circa la sottoscrizione del Protocollo di Intesa, avendo rassicurazioni di non aver firmato il documento né di aver delegato allo scopo la Rete delle Professioni Tecniche

Che successivamente le criticità espresse in question time sono state discusse prima con L'Arch. Walter Baricchi e successivamente con l'Arch. Massimo Crusi al fine di attivare una riapertura della discussione con il Commissario Straordinario senza avere contezza né dei contenuti né della conferma di sottoscrizione

Che nel frattempo l'Ordinanza 108 è operativa pur nel dubbio di legittimità da parte degli iscritti che operano nella ricostruzione post sisma 2016

Che in data 30/04/2021 il Consiglio Nazionale neoeletto è stato aggiornato della problematica sopra esposta senza che tuttavia, ad oggi si abbia avuto contezza di alcuna attività in merito

Che nel frattempo il Commissario Straordinario Avv. Giovanni Legnini ha predisposto un Testo Unico della ricostruzione in corso di validazione riportando i contenuti della contestata Ordinanza 108

Che per stessa ammissione pubblica dello stesso Commissario Straordinario Avv. Giovanni Legnini la struttura commissariale ha depositato in parlamento il "Codice della ricostruzione" intendendo così stabilizzare un modus operandi valido per tutto il territorio nazionale in occasioni di simili calamità naturali, presumibilmente riportando nel testo, ad oggi sconosciuto, identiche ipotesi procedurali all'Ordinanza 108, che quindi assumerebbero valenza nazionale, in considerazione che, per sua stessa ammissione, trae spunto ed esperienza dalla ricostruzione post sisma 2016 che sta gestendo.

... [omissis]

Proposta:

Si chiede di ridiscutere i punti critici sopra esposti avviando un confronto con il Commissario Straordinario Avv. Giovanni Legnini e chiedendone la correzione nel Testo Unico per la Ricostruzione 2016 e nel futuro Codice della Ricostruzione.

Note aggiuntive:

Il Parlamento ha approvato l'applicazione del DL 140 per la determinazione del compenso ai professionisti prevedendo uno sconto forfettario del 30%, confermando implicitamente che trattasi di Ricostruzione privata, sia pure utilizzando fondi pubblici, pertanto è improprio voler applicare a tutta la procedura norme proprie della Ricostruzione di opere pubbliche che hanno per riferimento il Decreto parametri 2016

È pertanto non in linea con le indicazioni del Parlamento obbligare i tecnici ad organizzarsi con Direzione Lavori unica e non più separata per architettonico, strutturale ed impianti come precedentemente previsto nell'Ordinanza 12, oltre al fatto che si vuole applicare con effetto retroattivo ai rapporti già consolidati tra i professionisti e a progettazione avanzata se non ultimata; inoltre è vessatorio e incostituzionale (Art 12 della Costituzione Italiana) obbligare alla fatturazione unica degli onorari il progettista coordinatore ed obbligare i colleghi a diventare suoi "collaboratori" liquidati con subfatturazione, oltre a dichiarare che l'unico responsabile del progetto anche dal punto

di vista tecnico è il coordinatore, quando nel collegio dei tecnici sappiamo che sono tutti solidali come responsabilità tecnica, e che potrebbe verificarsi che un coordinatore potrebbe trovarsi nella situazione di essere responsabile di una prestazione professionale per la quale potrebbe non essere abilitato, con gravi problemi connessi di deontologia.

Votazione	
Favorevoli	71
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	71

Delibera n. 4 del 24.02.2022

Il Nuovo Testo Unico delle Costruzioni. Agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente

Mozione n. 19 (DCR 13.01.2022) presentata da Federazione Ordini Architetti PPC Sardegna

Tema

Esiste già una bozza abbastanza definitiva del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni che attualmente giace in Senato e che si spera vada presto a sostituire il DPR 380/2001 - Testo Unico dell'Edilizia il quale ha 20 anni alle spalle e non risulta più attuale. All'interno della bozza del testo suddetto è presente un intero articolo sulle agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente che però non include i bonus edilizi.

Criticità

È innegabile affermare che, pur tra mille difficoltà e assunzioni di responsabilità, gli incentivi nell'ambito delle costruzioni hanno riattivato il mondo delle costruzioni e allo stato attuale costituiscono una eccellente occasione di lavoro per gli Architetti e per tutte le professioni tecniche, come è importante riconoscere che il legislatore ha ridato dignità alle competenze specifiche dei professionisti, soprattutto attraverso la reintroduzione del calcolo degli onorari professionali nell'ambito dei lavori privati.

Purtroppo però per tali incentivi fiscali sappiamo che è prevista una progressiva riduzione di aliquota, inoltre non vi è chiarezza sulla certezza in merito al loro mantenimento nel tempo a venire.

Riferimenti normativi

DPR n. 380/2001 (Testo unico sull'edilizia); D.L. n. 34/2020, (Decreto rilancio).

Proposte risolutive

Per ovviare a tali criticità sarebbe opportuno attivare e integrare i bonus all'interno del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni attraverso la sollecitazione di un dialogo con il Governo e con l'apposita Commissione istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in modo che i bonus fiscali attuali vengano inseriti in maniera definitiva all'interno del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni con l'obiettivo di integrarli e renderli strutturali.

Pertanto l'art. 30 e l'art. 128 della bozza attuale del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni sono già dedicati alle agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché alla sostenibilità ambientale delle costruzioni.

Votazione	
Favorevoli	54
Contrari	3
Astenuti	17
Totali	74

Delibera n. 5 del 24.02.2022

Incongruenza normativa sugli interventi di ristrutturazione edilizia in aree sottoposte a tutela - art. 3 lett. "d" DPR 380/2001 e s.m.i.

Mozione n. 16 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Rieti

Tema

La norma così recita: "...Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria; (lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020)

L'applicazione della norma in oggetto non ha i necessari profili di chiarezza per essere applicata univocamente dai professionisti e valutata con lo stesso criterio dagli Enti preposti all'esame delle istanze. Ne è testimonianza il pronunciamento con circolari e pareri di vari Enti ed organismi dell'Amministrazione centrale con posizioni diametralmente opposte. Il tema riveste un'importanza di natura culturale, sulla conservazione dello stato attuale così come è, con il mantenimento della sagoma, posizione e prospetti. ...[omissis]

Analisi delle criticità

La difficoltà interpretativa risiede nel passaggio evidenziato in giallo e cioè se per immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio debbano intendersi solo i beni culturali del titolo secondo del codice o anche quelli del paesaggio del titolo terzo. Essendo il riferimento della norma agli immobili sottoposti a tutela e non alle aree si rischierebbe di conservare anche edificio non di pregio o peggio ancora estranei al contesto urbano o paesaggistico solo per il fatto che è ubicato in "area sottoposta a tutela. Sui vincoli paesaggistici dell'art. 136 occorre certamente distinguere gli edifici di cui alle lettere b) e c), beni puntuali, sicuramente da considerare beni monumentali o comunque meritevoli di conservazione da quelli di cui alla lettera d) che riguardano beni diffusi e bellezze panoramiche all'interno dei quali non può essere mantenuto anche ciò che deturpa in contesto in cui si trova. ...[omissis]

Proposte risolutive

Le stagioni più importanti della nostra storia culturale, architettonica e di modellazione del paesaggio sono nate non certo dallo spirito di conservazione esasperata di una fase storica o dalla presunzione di congelare quello che è stato fatto finora ed impedendo alle nuove generazioni di usare il nobile linguaggio dell'arte e dell'architettura per rappresentare la propria epoca. È stata invece la sapienza ed coraggio di ogni epoca storica a valutare il bello ed il buono, a valorizzarlo e conservarlo e a disfarsi dell'inutile e del brutto riadattandolo e trasformandolo. Non congeliamo e ricostruiamo i mostri partoriti dai condoni magari anche con risorse pubbliche. La proposta degli architetti è conservare con i criteri del restauro ciò che costituisce patrimonio culturale e paesaggistico, avendo indiscutibili connotazioni di pregio e valore ma con consapevolezza e sensibilità; nel momento invece in cui è necessario un intervento di ristrutturazione che preveda anche la demolizione e ricostruzione, se l'immobile non ha i connotati descritti sopra, approfittiamo per modificare cioè che danneggia o crea situazioni di pericolo nel contesto in cui l'immobile è ubicato. È anche superfluo ricordare che essendo tali aree sottoposte a tutela, su ogni intervento deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice, che rappresenta la giusta garanzia di controllo da parte del Ministero dei Beni Culturali con le proprie Soprintendenze.

Per apportare questo chiarimento ad una norma poco chiara e controversa, l'art. 3 lett d) del TUE potrebbe essere così emendato:

"...Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente

*crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi della **Parte Seconda e dell'art. 136 lett. b) e c)** del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria".*

Votazione	
Favorevoli	70
Contrari	0
Astenuti	6
Totali	76

Delibera n. 6 del 25.02.2022

Revisione del Regolamento di partecipazione degli Ordini territoriali alla Delegazione Consultiva a base regionale

Mozione n. 22 (DCR 13.01.2022) presentata dagli Ordini di Bari, Benevento, Catania, Foggia, Matera, Trapani, Salerno

... [omissis]

Proposta

In prima ipotesi si potrebbe proporre di garantire all'interno di questa Consultazione (DCR) la partecipazione del presidente, o suo delegato, di ciascun Ordine provinciale e anche di un presidente di un Ordine provinciale delegato da un raggruppamento, anche di tipo temporaneo, di Ordini provinciali, non esclusivamente su base regionale. Siffatto metodo consentirebbe la più ampia partecipazione, un maggior confronto tra gli Ordini, favorendo il rapporto tra gli Ordini territoriali e il CNAPPC, supportato e diretto dall'Ufficio di Presidenza. Con questa nuova aggregazione e rappresentanza, non avrebbe più senso mantenere il titolo di "Delegazione Consultiva a base regionale" a favore di "Delegazione Consultiva a base Territoriale (DCT).

Il punto debole di questa prima ipotesi è che di fatto la Delegazione Consultiva a base Territoriale, si configurerebbe come una Conferenza Nazionale degli Ordini e, pertanto, si ritiene che, ferma restando la rappresentanza degli Ordini come esposta nel periodo precedente, possa essere più incisiva l'eliminazione della "Delegazione" in favore di un incremento del numero delle CNO.

Con questo metodo, supportato da una organizzazione ed una regolamentazione adeguata, l'UdP diventa il regista, che stabilisce i tempi entro i quali gli Ordini possono inviare all'UdP temi/proposte da discutere in una prima CNO, o documenti proposti dai Gruppi di Lavoro. I temi, le proposte, i documenti vengono immediatamente condivisi con tutti gli Ordini, per giungere alla convocazione di una prima CNO nella quale aprire il confronto e dibattito sui temi/proposte/documenti presentati dagli Ordini o dai Gruppi di lavoro. L'UdP procederà alla convocazione di una seconda CNO nella quale procedere al voto sulla sintesi del dibattito della precedente assemblea.

Si ritiene che questo modo garantisca un effettivo coinvolgimento di tutti gli Ordini sulle tematiche proposte dal singolo Ordine o dai documenti proposti dai Gruppi di Lavoro, favorendo la partecipazione democratica ed evitando che si assista ancora a CNO dove si lamenta il mancato invio dei documenti da discutere.

Non solo, questo metodo consentirebbe ad ogni singolo Ordine di poter discutere al suo interno i temi e le questioni proposte dagli altri Ordini, favorendo il maggiore coinvolgimento delle strutture ordinistiche e dando pieno significato al ruolo di rappresentanza.

Emendamento condiviso in CNO

Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori

Art. 9

Delegazione Consultiva a base regionale - componenti e compiti

- 1 - La Delegazione Consultiva a base regionale affianca i lavori dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza.
- 2 - I componenti della Delegazione Consultiva sono espressi, con autonomia di criterio, dai Consigli degli Ordini territoriali che si coordinano per delegare ~~uno al massimo due~~ nominativi per ogni Regione.

Nelle Regioni in cui ci siano Ordini che non aderiscono ad un coordinamento sarà garantita, preferibilmente a rotazione, una delega aggiuntiva.

Essi sono scelti fra i Presidenti o i Consiglieri territoriali della Regione di riferimento e comunicati per iscritto all'Ufficio di Presidenza.

I Presidenti non delegati parteciperanno in streaming con il ruolo di "auditori". Nella comunicazione delle nomine deve essere indicato il periodo di validità che può essere ricompreso tra la singola Delegazione fino ai quattro anni di vita del Consiglio di appartenenza.

- 3 - Possono essere invitati a intervenire alle riunioni della Delegazione Consultiva, su richiesta dei componenti della stessa e/o su disposizione dell'Ufficio di Presidenza, anche soggetti particolarmente competenti su argomenti da trattare all'O.d.G.

- 4 - La Delegazione Consultiva svolge i seguenti compiti:
 - promuove, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, l'interlocuzione tra gli Ordini territoriali e le loro Consulte e

Federazioni con la condivisione di linee programmatiche finalizzate al perseguimento degli scopi di cui all'art.2;
-collabora con l'Ufficio di Presidenza alla definizione della programmazione dei lavori della Conferenza;
-cura la predisposizione dei documenti preparatori alle sedute della Conferenza avvalendosi dei contributi proposti dagli Ordini territoriali e dalle Consulte/Federazioni o sollecitati agli stessi, recependo e discutendo i risultati dei Gruppi Operativi e dei Gruppi di Lavoro di cui al successivo art. 11

5 - I componenti delegati Regionali alla Delegazione Consultiva a base regionale possono essere sostituiti in caso di impedimento a partecipare ad una riunione ovvero in caso di trattazione di specifici argomenti, con gli stessi criteri di designazione di cui al secondo comma del presente articolo dai Consigli degli Ordini territoriali che li hanno espressi.

I Presidenti sottoscrittori di mozioni da discutere in Delegazione Consultiva a Base Regionale, se non delegati, sono convocati in presenza per relazionare sulla mozione presentata.

6 - Le spese sostenute dai componenti della Delegazione Consultiva a base regionale fanno capo agli organismi che li hanno espressi.

Votazione emendamento	
Favorevoli	53
Contrari	23
Astenuti	9
Totali	85

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI P.P.C.
Testo emendato il 24.02.2022

Art. 9

Delegazione Consultiva a base regionale - componenti e compiti

- 1 - La Delegazione Consultiva a base regionale affianca i lavori dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza.
- 2 - I componenti della Delegazione Consultiva sono espressi, con autonomia di criterio, dai Consigli degli Ordini territoriali che si coordinano per delegare due nominativi per ogni Regione.
Nelle Regioni in cui ci siano Ordini che non aderiscono ad un coordinamento sarà garantita, preferibilmente a rotazione, una delega aggiuntiva.
Essi sono scelti fra i Presidenti o i Consiglieri territoriali della Regione di riferimento e comunicati per iscritto all'Ufficio di Presidenza.
I Presidenti non delegati parteciperanno in streaming con il ruolo di "auditori". Nella comunicazione delle nomine deve essere indicato il periodo di validità che può essere ricompreso tra la singola Delegazione fino ai quattro anni di vita del Consiglio di appartenenza.
- 3 - Possono essere invitati a intervenire alle riunioni della Delegazione Consultiva, su richiesta dei componenti della stessa e/o su disposizione dell'Ufficio di Presidenza, anche soggetti particolarmente competenti su argomenti da trattare all'O.d.G.
- 4 - La Delegazione Consultiva svolge i seguenti compiti:
 - promuove, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, l'interlocuzione tra gli Ordini territoriali e le loro Consulte e Federazioni con la condivisione di linee programmatiche finalizzate al perseguimento degli scopi di cui all'art.2;
 - collabora con l'Ufficio di Presidenza alla definizione della programmazione dei lavori della Conferenza;
 - cura la predisposizione dei documenti preparatori alle sedute della Conferenza avvalendosi dei contributi proposti dagli Ordini territoriali e dalle Consulte/Federazioni o sollecitati agli stessi, recependo e discutendo i risultati dei Gruppi Operativi e dei Gruppi di Lavoro di cui al successivo art. 11
- 5 - I delegati Regionali alla Delegazione Consultiva a base regionale possono essere sostituiti in caso di impedimento a partecipare ad una riunione ovvero in caso di trattazione di specifici argomenti, con gli stessi criteri di designazione di cui al secondo comma del presente articolo dai Consigli degli Ordini territoriali che li hanno espressi.
I Presidenti sottoscrittori di mozioni da discutere in Delegazione Consultiva a Base Regionale, se non delegati, sono convocati in presenza per relazionare sulla mozione presentata.
- 6 - Le spese sostenute dai componenti della Delegazione Consultiva a base regionale fanno capo agli organismi che li hanno espressi.

Delibera n. 7 del 25.02.2022

Competenze Professionali: la figura dell'architetto nella progettazione e direzione lavori di opere site in territori di notevole interesse pubblico, parte III del Decr. Leg.vo 42/2004 ed in zone "A" di PRG e in zone cosiddette "UNESCO"

Mozione n. 8 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Roma

Analisi delle Criticità:

L'attuale legislazione in materia di competenze professionale della figura dell'architetto non prevede, per gli interventi in zone di notevole interesse pubblico, parte III del decreto legislativo n. 42/2004, l'obbligatorietà della figura dell'architetto. Tale carenza legislativa che invece per gli interventi ricadenti nella parte II del decreto legislativo n. 42/2004 prevede la figura esclusiva dell'architetto iscritto al relativo ordine, art. 52 del r.d. n. 2357/1925, e, solo in presenza di consolidamenti, anche la figura dell'ingegnere, ha di fatto portato figure del tutto estranee al modo dell'architettura ad operare su paesaggi ricchi di valenze identitarie, specifiche, interrelate: storico, artistiche, architettoniche con conseguenze critiche per il paesaggio. Il paesaggio deve essere letto come unione inscindibile di molteplici aspetti: naturali, antropico-culturali, percettivi: con interventi che armonizzino le esigenze economiche con quelle sociali e ambientali, che hanno come obiettivo la tutela costante dei paesaggi e la loro evoluzione armonica, allo scopo di migliorare la qualità della vita. Le componenti fondative del paesaggio possono riassumersi in componenti naturali, antropico culturali e percettive.

Il paesaggio è il prodotto delle trasformazioni umane, di una continua elaborazione; pertanto è importante tutelare tutte le infrastrutture storiche, così come il sistema insediativo urbano e rurale ed il sistema dei percorsi; permettendo così di cogliere il tessuto di relazioni che lega i vari componenti del paesaggio tra loro e di programmare trasformazioni ed assetti futuri. ...[omissis]

I fenomeni più consistenti e percepibili di degrado e compromissione sono certamente connessi alle dinamiche di sviluppo economico insediativo. Tali processi hanno investito non solamente le aree suburbane, dove si sono storicamente manifestati con maggiore evidenza, ma anche i centri e i nuclei storici, i territori agricoli e gli ambiti naturali, dove gli effetti di degrado e compromissione dovuti ai processi di urbanizzazione che hanno assunto scale e connotazioni particolari nei diversi contesti locali, spesso contraddittori tra loro, senza un appropriato confronto con una visione di insieme, determinando una condizione sempre più estesa di obliterazione dei caratteri identitari. Attualmente operano sul paesaggio in genere ed anche sulle zone dichiarate di notevole interesse pubblico, parte III del decreto legislativo n.42/2004, e nelle zone Unesco e zone A di PRG figure come l'ingegnere, il geometra, il botanico conservatore, il perito, insomma figure che per corso di studi hanno una preparazione non idonea per affrontare e risolvere in modo valido le complesse problematiche che caratterizzano tali territori. ...[omissis]

Proposte risolutive

Alla luce di quanto sopra espresso si ritiene che la sola figura professionale che, per percorso di studi, per formazione accademica, possa riassumere in sé tutte le valenze necessarie per una corretta comprensione di così variegati fattori che caratterizzano il paesaggio sia la figura dell'architetto. Allo stesso tempo le peculiari valenze storico, artistiche ed architettoniche che caratterizzano le zone A di PRG dei centri insediativi italiani e le zone Unesco, richiedono la figura dell'architetto per gli interventi che su tali zone si intendano fare.

Pertanto gli Ordini territoriali e il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC dovrebbero, al fine della conservazione, tutela e valorizzazione delle zone suindicate proporre una legge che preveda la figura dell'architetto per qualsiasi operazione si intenda fare in tali zone.

Votazione	
Favorevoli	66
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	66

Delibera n. 8 del 25.02.2022

Competenza specifica dell'architetto in Italia

Mozione n. 11 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Latina

Considerato

Che la professione di architetto versa in Italia in una profonda crisi strutturale che fa data a partire dagli anni successivi al cosiddetto boom edilizio degli anni '50 e '60

Che il sintomo più elementare della crisi è rappresentato dai valori del reddito medio degli architetti italiani rilevato nel succedersi degli anni

Che il numero degli architetti italiani (circa 156.000 in totale) - come ricordato ancora nella CNO del novembre scorso a Venezia - in proporzione al numero degli abitanti del Paese, indica un'offerta potenziale di servizi di architettura chiaramente sovradimensionata alle capacità del mercato nazionale.

Che questo rapporto sembra essere, in Europa e non solo, esclusivo della situazione italiana, vedendosi in tutte le nazioni d'Europa un numero di architetti inferiore di molte decine di migliaia di unità

Che, in assenza di alcuna specifica riserva di legge per le competenze degli architetti- eccezion fatta per gli interventi sui soli edifici su cui incide il vincolo monumentale ai sensi della Parte II del dlgs 42/04- sul processo di trasformazione del territorio operano figure concorrenti come gli ingegneri e, spesso in contrasto con la norma di legge, i geometri ed altri, comportando un innalzamento abnorme dell'offerta di servizi di cui sopra

Che il paesaggio italiano, inteso soprattutto come integrazione di natura e cultura, di città e territorio vasto, di architettura e forma urbana, è universalmente riconosciuto come uno tra i più belli del mondo, al punto che la sua conservazione, valorizzazione e cura si costituiscono di fatto come un interesse planetario.

Che l'interesse pubblico alla cura e valorizzazione di questo patrimonio è stabilita dall'art. 9 della nostra Costituzione

Che malgrado ciò una attività edilizia imponente, disordinata e in grande parte illegale ha aggredito questo patrimonio nei decenni che vanno dalla ricostruzione post-bellica ai nostri giorni, producendone un vasto degrado che oltre a costituire un grave vulnus di civiltà e cultura minaccia questa risorsa anche sul piano della sua utilità economica nel campo del turismo e sulla qualità della vita dei suoi abitanti.

Che questa attività edilizia ha visto la emarginazione degli architetti italiani ed è stata evidentemente appannaggio di altre figure tecniche come testimoniano inequivocabilmente i dati sul reddito medio dell'architetto italiano su richiamati

Che è del tutto evidente come la figura che, per formazione e competenze acquisite in forza del corso di studi specifico costituito dalla Laurea in Architettura e dalla conseguente abilitazione all'esercizio della professione, possa offrire alla società il servizio di valorizzazione e tutela del patrimonio costituito dalle nostre città e dal nostro paesaggio, sia nel momento della prestazione per il singolo intervento edilizio, che per il progetto urbano e di paesaggio, per la pianificazione urbanistica e, ovviamente, per il restauro, sia l'Architetto.

Che in ogni intervento di trasformazione del territorio, a prescindere dalle sue dimensioni, importanza e ubicazione, è individuabile — insieme a molti altri - un aspetto architettonico e una precisa componente della progettazione di trasformazione stessa che è rappresentata dal cosiddetto Progetto Architettonico

Che il riconoscimento di questo concetto rappresenterebbe una grande crescita per la cultura del Paese intesa nel senso più vasto e una garanzia per sempre migliori livelli di cultura del paesaggio urbano ed extra urbano d'Italia.

Che, ancora, il riconoscimento di questo concetto costituirebbe un passo importante per la corretta valutazione, nella cultura diffusa, della qualità dell'architettura contemporanea accanto all'architettura storica universalmente riconosciuta

Che l'ordinamento legislativo italiano, diversamente da quanto accade in molti altri paesi d'Europa (si veda ad esempio anche solo la legge Francese del 1977) è paradossalmente carente di questa valutazione, limitandosi concettualmente ancora alla sola affermazione del R.D.2537 del 1925 che istituendo gli Ordini Professionali dell'Architetto e dell'Ingegnere riserva alla competenza dell'architetto solo le opere di rilevante carattere artistico, ovvero, oggi, gli edifici vincolati alla tutela del dlgs 42/04 Parte II, ignorando la specificità architettonica di qualunque altro intervento di trasformazione del territorio.

Si ritiene

che una azione di ampio respiro, ma capace di precipitare in precise formule normative, finalizzata alla costituzione di una riserva di competenze per l'Architetto che individui negli aspetti architettonici presenti in qualunque intervento sul territorio il suo campo specifico ed esclusivo, sia di decisiva importanza sul piano della cura e della

valorizzazione del patrimonio fisico del Paese in armonia con lo spirito dell'art.9 Cost., sul piano della crescita culturale e civile della committenza sia privata che pubblica, sulla valorizzazione della cultura e del riconoscimento dell'architettura come disciplina di grande valore in tutta la sua storia fino alla contemporaneità, e infine sul piano del riconoscimento dell'identità della figura dell'Architetto e della sua ormai urgente ricollocazione del suo lavoro sul mercato nazionale.

Per questi motivi

si presenta al CNAPPC mozione affinché impieghi tutta la sua autorevolezza individuando i mezzi più idonei, anche riprendendo l'impegno per la legge sulla Architettura, in questa azione di fondamentale importanza per la professione di architetto nel nostro Paese, per la sua identità, per la qualità delle sue prestazioni, per il contributo che può fornire alla collettività, e infine, persino per la sua sopravvivenza.

Votazione	
Favorevoli	70
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	70

Delibera n. 9 del 25.02.2022

Riattivazione della convenzione per consultazione delle Norme UNI

Mozione n. 3 (DCR 13.01.2022) presentata dall'Ordine di Cremona

1. Tema da trattare

- a. Riattivazione della Convenzione con UNI per la consultazione delle Norme UNI / UNI EN ISO.
- b. Al costo di € 50,00 all'anno era stata attivata la convenzione con UNI per la consultazione delle norme.

2. Analisi delle criticità

- a. Le norme sono in continua evoluzione e sono strumenti irrinunciabili per un lavoro tecnico come è quello dell'architetto.
- b. Le convenzioni sono attivate da parecchi anni da Geometri Termotecnici ed Ingegneri.
- c. Le norme hanno dei costi molto importanti e molto spesso sono riviste rinnovate e vanno continuamente riacquistate.
- d. L'aggiornamento professionale tanto promosso, incentivato e se non realizzato, sanzionato, non può prescindere da una conoscenza approfondita delle norme e l'Ordine dovrebbe facilitare l'accesso delle stesse a tutti gli iscritti.

3. Riferimenti normativi

- a. Ogni lavorazione eseguita secondo la regola dell'arte si basa sulla conoscenza e sull'applicazione delle norme internazionali europee e nazionali.
- b. La stessa attività di progettazione prevede l'uso intenso delle norme. Ad esempio, la sola presenza delle superfici vetrate negli edifici non può essere progettata senza conoscere molto bene le decine e decine di norme che regolano questo sub componente in tutti i suoi aspetti.
- c. Un'altra attività come quella del CTU come può essere svolta senza conoscere le norme.
- d. Gli esempi sarebbero infiniti

4. Proposte risolutive

- a. **Riattivare il prima possibile la Convenzione con UNI per la consultazione delle norme al fine di permettere a costi accettabili l'aggiornamento professionale considerato fondamentale ed obbligatorio.**

5. Note aggiuntive

- a. La formazione e l'accrescimento professionale non può prescindere dalla conoscenza delle norme e facilitarne lo studio e la conoscenza dovrebbe essere uno dei primi obiettivi dell'Ordine.

Votazione	
Favorevoli	56
Contrari	0
Astenuti	7
Totali	63

Delibera n. 10 del 13.05.2022
Elezione nuovo Presidente CNAPPC

Mozione n. 1 (CNO 13.05.2022) presentata dall'Ordine di Pisa

In relazione alla candidatura a Sindaco di Palermo, del Presidente Miceli, preso atto della Sua prolungata astensione dall'esercizio delle funzioni di Presidente, rilevate le grandi criticità del momento nel contesto nazionale in materia di attività professionale, **la CNO APPC invita il CNAPPC a procedere all'immediata elezione di un nuovo Presidente.**

Votazione	
Favorevoli	69
Contrari	4
Astenuti	1
Totali	74

Delibera n. 11 del 13.05.2022

Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordinistico – Proposta di modifica dell'art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021

Mozione n. 28 (DCR 07.04.2022) presentata dall'Ordine di Salerno

Premessa:

Lo sforzo di relazionarsi ed interloquire col mondo della politica ha sempre rappresentato per il mondo Ordinistico una importante ed irrinunciabile necessità.

Il ruolo fondamentale delle Professioni Liberali nel contesto della nostra vita civile non può fare a meno di dialogare con le istituzioni che ai vari livelli governano il Paese, rappresentanti del nostro Parlamento nazionale, regionale, provinciale e comunale, prescindendo dalle appartenenze politiche, per cui, da sempre, chi rappresenta non ha potuto mai far distinguo o discriminare a seconda del colore politico dell'interlocutore ma porsi sempre ed opportunamente in posizione di assoluta equidistanza.

La terzietà ed imparzialità che deve caratterizzare coloro che ai vari livelli rappresentano il variegato mondo professionale, soprattutto ai livelli apicali, sia che si tratti di rappresentanze territoriali o nazionali, è la condizione fondamentale per evitare ogni strumentalizzazione della politica e ciò a garanzia della collettività e degli iscritti, nell'assoluta indipendenza da appartenenze politiche.

Qualche rappresentante di vecchia data ricorderà come, durante la cosiddetta prima repubblica, le stesse designazioni nei nostri organismi di rappresentanza erano pesantemente asfissiate dall'ingerenza dei partiti che a quel tempo estendevano le proprie mire anche al nostro mondo e quanta fatica ci sia voluta per liberarsi da tali pelose tutele che miravano a rendere i nostri Ordini "sgabelli di questo o quel Palazzo".

La neutralità tanto faticosamente conquistata rappresenta la condizione fondamentale cui deve obbedire chi rappresenta, sia che si tratti di ordini territoriali che del nostro Consiglio Nazionale. Ciò non toglie che ove mai il ruolo di terzietà, caratteristica irrinunciabile di chi rappresenta, venisse insidiata da altre mire, seppure legittime e possibili ma incompatibili con la posizione di indipendenza del rappresentante di categoria, sarà assolutamente necessario trarne le dovute conseguenze e, pur nel rispetto delle legittime aspettative personali, non ci si potrà esimere dal porre la giusta attenzione per evitare che posizioni palesemente incompatibili possano creare imbarazzo e discredito alla istituzione ordinistica ed all'intera categoria professionale.

Non rilevano nel merito né le appartenenze pregresse né quelle future, e tuttavia sarà sempre indispensabile garantire la neutralità durante il periodo dell'esercizio della funzione della carica istituzionale ricoperta, per tutto il periodo previsto della consiliatura, sia essa dell'Ordine di appartenenza che del Consiglio Nazionale.

Sarà, quindi, opportuno, a tutela dell'Istituzione rappresentata e di tutti coloro che essa rappresenta, qualora tale posizione terza dovesse venir meno nel corso della consiliatura, trarne le dovute conseguenze e, pur nel rispetto sia delle legittime aspettative personali e dell'istituzione, evitare che si possano determinare imbarazzanti e non definite posizioni, che, in contrasto con le buone norme dell'etica comportamentale finiscano per danneggiare tutti, l'interessato, l'Istituzione e l'intera categoria.

A tal proposito la vaghezza con cui tale eventualità è trattata nel nostro codice deontologico acclama una opportuna rivisitazione per garantire che comportamenti eticamente censurabili che gli iscritti all'Ordine sono tenuti ad evitare assumano ben maggiore coerenza e severità per coloro che, ai vari livelli, rappresentano la categoria con previsione di un adeguato regime sanzionatorio.

Dispositivo normativo

Codice Deontologico approvato il 30/04/2021

Allo stato i comportamenti cui debbono obbedire i rappresentanti degli Ordini sono commentati molto succintamente in due articoli del nostro Codice;

l'art. 12, c.3 che nell'enunciare le regole da tener presente recita: "... Essi hanno l'obbligo di adempiere al loro Ufficio con diligenza, obiettività, ..." e l'art. 18, che nel dettare le condizioni da osservare per poter partecipare a campagne elettorali politiche ed amministrative dice che "Il professionista che ricopre cariche di rappresentanza in Enti previsti dall'Ordinamento di categoria deve astenersi dalle funzioni per il periodo in cui partecipa pubblicamente a campagne elettorali politiche ed Amministrative", come se la condizione di sospensione dal ruolo possa riguardare il solo momento elettorale e non tutto il tempo con cui tali condizioni si determinano.

Orbene, premesso che laddove il rappresentante di categoria invochi il ricorso all'art. 18 del nostro Codice

Deontologico lo pone in condizione di assoluta inosservanza di quanto detto finora giacché il semplice fatto di schierarsi politicamente ne fa, inevitabilmente, venire meno la condizione di terzietà (consentendo, addirittura, dopo un imprecisato periodo di sospensione che in base all'art. 3, c.1 gli impedirebbe di fatto di adempiere, opportunamente, al proprio Ufficio) rappresenta ragione evidente per cui non possa essere lasciata alla sola sensibilità istituzionale del rappresentante ordinistico la scelta della modalità con cui affrontare la questione che, per tutto quanto commentato in precedenza, sancisce la assoluta incompatibilità dei due ruoli.

Proposta:

Alla luce di quanto fin qui esplicitato **si richiede di modificare l'attuale art. 18 del Codice Deontologico, troppo blando e generico, per affermare che chi assume obblighi di rappresentanza li rispetti fino in fondo senza produrre nocimento all'organo che rappresenta né alla categoria professionale**. Se, difatti, si ritiene, come dovrebbe essere, che venir meno a tali obblighi costituisce comportamento deontologicamente censurabile occorre riportarlo nella norma così come comprendervi la impossibilità di ricoprire ruoli e funzioni incompatibili con la salvaguardia dell'autonomia ed indipendenza dell'organismo di rappresentanza.

Si invita il Consiglio Nazionale a procedere alla modifica del Codice Deontologico nel più breve tempo possibile rendendo comunque di fatto operativo con effetto immediato il contenuto della presente mozione.

Votazione	
Favorevoli	41
Contrari	37
Astenuti	7
Totali	85

Delibera n. 12 del 13.05.2022

Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordinistico – Proposta di modifica dell'art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021

Emendamento alla Mozione n. 28 (CNO 13.05.2022) presentata dall'Ordine di Chieti

A seguito del dibattito [che ha] avuto luogo nella Conferenza Nazionale degli Ordini del 12 maggio 2022, **si propone la sostituzione della Proposta, ultimo comma con il seguente testo dandone contestualmente validità al momento dell'approvazione della presente mozione da parte della Conferenza Nazionale degli Ordini:**

"Si invita il Consiglio Nazionale a procedere con urgenza alla modifica dell'art. 18 del Codice Deontologico vigente sostituendo il testo con il seguente:

Art. 18 (Partecipazione a campagne elettorali politiche ed amministrative ed appartenenza a partiti politici)

1. Il Professionista che ricopre cariche di rappresentanza in enti Previsti dall'ordinamento di categoria, al momento di assumere cariche all'interno di organizzazioni politiche, o di accettare candidature in campagne elettorali si dimette contestualmente dall'organo dell'ordinamento di cui fa parte."

Votazione	
Favorevoli	43
Contrari	35
Astenuti	3
Totali	81

Delibera n. 13 del 13.05.2022

Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordinistico – Proposta di modifica dell’art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021

Emendamento alla Mozione n. 28 (CNO 13.05.2022) presentata da Consulta Regionale Lombarda

"Il professionista che ricopre cariche di rappresentanza in Enti previsti dall'Ordinamento di categoria deve astenersi dalle funzioni per il periodo in cui partecipa pubblicamente a campagne elettorali politiche ed Amministrative."

Contromozione

Alla luce di quanto appena letto vito la delicatezza dell’argomento trattato **proponiamo una più attenta riflessione con approfondimenti della tematica da rimandare ad uno specifico tavolo di lavoro, che produca un documento da sottoporre preliminarmente alla valutazione dei Consigli degli Ordini territoriali.**

Tale proposta dovrà essere considerata valida dal primo mandato successivo all’approvazione.

Votazione	
Favorevoli	37
Contrari	35
Astenuti	1
Totali	73

Delibera n. 14 del 13.05.2022

Emendamenti al quadro normativo Superbonus 110%

Mozione n. 29 (DCR 07.04.2022) presentata da Coordinamento Interregionale Ordini Architetti PPC del SUD

Tema

Gli incentivi fiscali introdotti dalle norme appresso richiamate costituiscono una grande occasione per riqualificare il patrimonio edilizio esistente, sia dal punto di vista sismico che da quello energetico, e per alimentare quindi un processo di rigenerazione urbana che, superando vecchie e stantie politiche votate ad una illogica espansione delle nostre città, punti ad alla drastica riduzione del consumo di suolo ed alla contestuale riqualificazione delle nostre costruzioni.

Criticità

Le continue modifiche alle regole che disciplinano l'accesso agli incentivi del Superbonus al 110%, le restrizioni sulla cessione dei crediti e le sanzioni eccessive a carico dei liberi professionisti incaricati delle asseverazioni, introdotte dal DL 4/202 e dalla legge di conversione, rischiano di compromettere un percorso virtuoso per riqualificare il nostro patrimonio edilizio che, nel corso del 2021, aveva notevolmente incrementato il Prodotto Interno Lordo (PIL) del Paese e raddoppiato il fatturato delle imprese del settore edile; percorso che rischia adesso un blocco repentino.

Proposte risolutive

Preso atto della non condivisa evoluzione delle norme sopra richiamate, con particolare riferimento al DL 4/2022 e soprattutto alla legge di conversione dello stesso decreto, **si ritiene necessario ed urgente un deciso intervento del CNAPPC, presso il Governo, il Consiglio Superiore LLPP e le competenti commissioni parlamentari, affinché l'attuale quadro normativo venga presto modificato con un nuovo Decreto Legge correttivo, al fine di garantire:**

- a) **L'eliminazione delle sanzioni aggiuntive a carico dei professionisti asseveratori**, che in atto possono essere condannati sino a cinque anni di carcere e possono essere destinatari di multe sino a 100.000 euro, anche per avere semplicemente omesso nell'asseverazione di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento. Ciò nella consapevolezza che i dati statistici dell'Agenzia delle Entrate dimostrano che sono state rilevate truffe sulle pratiche oggetto di asseverazioni solo per una percentuale irrisoria, pari allo 0,99% dell'importo dei progetti, e che, in ogni caso, il codice penale sanziona già in modo chiaro ed efficace i soggetti autori di falsi, truffe e frodi.
- b) **La proroga di tutti i bonus fiscali relativi agli interventi edilizi sino alla data del 31.12.2023 e, se relativi a costruzioni ricadenti in aree vincolate, sino al 31.12.2024;**
- c) **La proroga della possibilità di utilizzare la cessione del credito fiscale maturato per tutti gli interventi edilizi di cui sopra fino al 31.12.2024;**
- d) **L'eliminazione dell'obbligo di sussistenza dell'impianto di riscaldamento, nelle costruzioni oggetto di interventi coperti dagli incentivi**, considerato che gli edifici popolari realizzati nel Sud Italia sono spesso privi di tali impianti;
- e) **Una modifica che consenta ai professionisti di ottenere il pagamento delle competenze professionali al momento della presentazione della CILA al Comune.**

Votazione	
Favorevoli	76
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	76

Delibera n. 15 del 13.05.2022

PNRR, Concorsi e centralità del progetto

Mozione n. 30 (DCR 07.04.2022) presentata da Coordinamento Interregionale Ordini Architetti PPC del SUD

Tema

Fondo di rotazione

Con l'art.12 del Decreto Legge 121/2021, convertito in legge 156/2021, al fine di rilanciare gli affidamenti di progettazione a liberi professionisti nelle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il legislatore ha istituito, in capo al Ministero Economia e Finanze, il "Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale", con una dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 per il 2021 e 145.363.657 per il 2022. Ciò potrebbe costituire un'irripetibile occasione per rilanciare la qualità dell'architettura al centro dei processi di sviluppo e di ripresa economica di contesti territoriali in crisi economica, se venissero superate le criticità di cui al paragrafo successivo.

Bandi tipo ANAC

Un ulteriore tema da affrontare, in merito ai concorsi di progettazione, è quello dei bandi tipo emanati dall'ANAC, che alimentano le criticità descritte nel seguente paragrafo

Criticità

Fondo di rotazione

Con il sopra richiamato art. 12, il legislatore ha stanziato le risorse per alimentare un fondo di rotazione per i concorsi di progettazione, da bandire nelle regioni individuate dallo stesso articolo, solo per gli anni 2021 e 2022. Nella consapevolezza del notevole ritardo con cui sta decollando il PNRR, si ritiene che il finanziamento del fondo, limitato all'anno corrente, potrebbe essere assolutamente insufficiente per raggiungere gli obiettivi per i quali lo stesso fondo è stato istituito. Si rappresenta inoltre la mancanza di un fondo di rotazione "strutturale", aperto a tutte le regioni, che riteniamo indispensabile per alimentare il parco progetti dei Comuni e per continuare a promuovere la pratica del concorso di progettazione a due gradi sull'intero territorio nazionale.

Bandi Tipo ANAC

L'ANAC, con provvedimento Reg.18673 del 10/12/2021, ha emanato i bandi tipo per i concorsi di progettazione a due gradi. Il documento varato dall'ANAC è in gran parte compatibile con l'analogo bando tipo redatto dal CNAPPC e successivamente recepito dalla Rete delle Professioni Tecniche e dalla Regione Siciliana. Tuttavia, si rileva una sola, ma fondamentale, divergenza: viene prescritta la nomina della giuria dopo la presentazione dei progetti (1° grado), seguendo la regola di cui all'art. 77 comma 7 del codice dei contratti, prevista per le procedure ordinarie e non per i concorsi, per i quali la giuria è disciplinata dall'art.155 del Codice dei Contratti. Si rappresenta peraltro che i tempi di nomina della giuria prescritti dall'ANAC alimenterebbero un contestuale doppio anonimato (giuria/concorrenti) che evidenzierebbe eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della giuria, invalidando così l'intera procedura. È ovvio dunque che l'interpretazione dell'ANAC rischia di bloccare una serie di concorsi di progettazione e di alimentare quelle incertezze, in capo alle stazioni appaltanti, che potrebbero compromettere il percorso virtuoso tracciato negli ultimi anni dal CNAPPC per la promozione del concorso di progettazione a due gradi, attraverso gli emendamenti al codice, la redazione dei bandi tipo e l'adozione della piattaforma "Concorsiawn".

Proposte risolutive

Fondo di rotazione art.12

Al fine di dotare i Comuni, delle zone individuate dall'art.12 del DL 121/2021, di un parco progetti idoneo a fruire, nel migliore dei modi, delle risorse strutturali e del PNRR, **si ritiene necessario ed urgente un deciso intervento del CNAPPC, presso il Governo e le competenti commissioni parlamentari, affinché lo stesso articolo 12 venga presto modificato al fine di incrementare la dotazione complessiva dello stesso fondo** in 311.515.175, di cui 16.151.518 euro per il 2021, 145.363.657 di euro per il 2022 ed ulteriori 150.000.000 di euro per il 2023.

Sempre, nell'ambito del sopra richiamato art.12, **al fine di promuovere la pratica del concorso in un numero maggiore di Comuni, si propone un'ulteriore modifica dello stesso articolo con la quale consentire l'accesso al fondo di rotazione, oltre che delle Città Metropolitane e delle Province, anche dei Comuni con**

popolazione complessiva inferiore a 60.000 (non 30.000 come nel testo attuale), ricompresi nelle aree indicate nel comma 1 dello stesso articolo 12 (Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

Fondo di rotazione esteso all'intero territorio nazionale

Al di là delle dotazioni finanziarie di cui all'art.12, riservate ai Comuni delle regioni individuate nello stesso articolo, **si chiede un intervento del CNAPPC anche per la costituzione di un fondo di rotazione strutturale, per finanziare concorsi di progettazione a due gradi sull'intero territorio nazionale, da inserire nella prima norma finanziaria utile, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro.** L'obiettivo è quello di alimentare il parco progetti delle stazioni appaltanti operanti sull'intero territorio nazionale, necessario per potere partecipare ai bandi finanziati con fondi strutturali europei, stimolando contestualmente le stesse stazioni appaltanti a ricorrere alle procedure del concorso di progettazione a due gradi, che riteniamo lo strumento migliore per garantire progetti di qualità e per valorizzare la professionalità dei concorrenti. Il fondo, a regime, si autoalimenterebbe con le somme recuperate dalle amministrazioni aggiudicatrici dal finanziamento dei lavori e dai ribassi di gara. Visti gli insuccessi di precedenti fondi di rotazione, si ritiene di dover puntare ad un nuovo modello di fondo, gestito da una cabina di regia, da costituire presso un ministero (ad esempio, il MIT), preposta alla programmazione ed alla ripartizione delle risorse da anticipare alle stazioni appaltanti e ad indirizzare quest'ultime lungo assi di finanziamento certi. La norma dovrebbe consentire alle stazioni appaltanti di restituire le somme anticipate entro un termine congruo per recuperare i ribassi di gara nella fase di affidamento dei lavori (da cinque a dieci anni).

Bandi Tipo ANAC concorsi di progettazione a due gradi:

Il documento varato dall'ANAC prescrive la nomina della commissione giudicatrice (giuria) dopo la presentazione dei progetti (1° grado), seguendo la regola di cui all'art. 77 comma 7 del codice dei contratti. A tal proposito, si ricorda che la giuria di un concorso è regolamentata dall'art. 155 del codice dei contratti, che richiama l'art. 77 dello stesso codice limitatamente al comma 6, con specifico riferimento alle incompatibilità. Nessun riferimento viene fatto invece al comma 7 dello stesso art. 77, il quale prescrive (per le procedure ordinarie di affidamento) che la giuria venga nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Al contrario, l'Allegato XIX al Codice dei Contratti vigente (norma di rango primario), che tratta proprio il tema dei concorsi di progettazione, con il comma 9, sancisce in modo chiaro ed inequivocabile che i nomi delle giurie dei concorsi possono essere selezionati a monte della procedura ed indicati negli avvisi. Ciò premesso, nella consapevolezza che le norme regolamentari (Bandi Tipo o Linee Guida ANAC) non possono entrare in contrasto con norme di rango superiore (D.Lgs. 50/2016), **si chiede un intervento del CNAPPC presso l'ANAC, per rappresentare la necessità e l'urgenza di una modifica del bando tipo in questione, in modo da fugare ogni dubbio e confermare che la nomina della Commissione giudicatrice avvenga in fase di pubblicazione del disciplinare**, al fine di scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei concorrenti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione, invalidando così l'intera procedura. Si rappresenta l'urgenza del caso, in quanto le incertezze alimentate dal suddetto bando tipo dell'ANAC non consentono alle stazioni appaltanti di bandire i concorsi di progettazione, in linea con le norme di rango primario sopra richiamate, con il rischio di non potere fruire delle risorse stanziare dal più volte citato art.12 del DL 121/2021, convertito in legge 156/2021.

Votazione	
Favorevoli	69
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	69

Delibera n. 16 del 13.05.2022

Lavori Pubblici - adempimenti in capo ai Direttori dei Lavori - Mancato riconoscimento del corrispettivo

Mozione n. 31 (DCR 07.04.2022) presentata dall'Ordine di Bari

Analisi delle criticità

Nella G.U.R.I. n. 279 del 23 novembre u.s. è stato pubblicato R D.M. del M.I.M.S "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi."

Da tale data scadeva il termine perentorio di 15 giorni entro il quale le imprese interessate dovevano presentare alle stazioni appaltanti la domanda per ottenere la "compensazione dei prezzi" prevista dall'art. 1-septies D.L. n. 73/2021, convertito con modifiche con la legge n.106/2021.

In data 25 novembre, il MIMS diramava la Circolare n. 43362, allo scopo di fornire agli addetti ai lavori indicazioni circa le "modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi" dei materiali da costruzione più significativi, ai sensi dell'articolo 1-septies sopra citato.

In detta Circolare venivano attribuiti ai professionisti con il ruolo di Direttori dei Lavori specifici compiti e conseguenti attività di particolare complessità e responsabilità.

Per tali prestazioni, ultronee rispetto ai patti contrattuali sottoscritti dai tecnici, non è stato previsto alcun compenso aggiuntivo.

Giova ricordare come la maggior parte dei contratti, per cui tali attività si sono rese necessarie, siano da riferirsi ad un'epoca pre-pandemica in cui i ribassi offerti non potevano prevedere tali prestazioni aggiuntive.

Inoltre, il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 denominato "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" in vigore dal 27-01-2022 all' art. 29 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici" e recentemente convertito in legge, prevede ai commi 3 e 4 attività aggiuntive in capo al Direttore dei Lavori attribuendo al medesimo ulteriori responsabilità specifiche in materia di determinazione dei costi dell' appalto.

Anche in tale circostanza il decreto circostanza le attività in capo ai professionisti senza l'indicazione di eventuali compensi aggiuntivi commisurati al maggior impegno in termini di lavoro e responsabilità.

Proposta

Impegnare il Consiglio Nazionale perché intraprenda, unitamente al mondo delle professioni tecniche, un'azione decisa nei confronti del legislatore e dei ministeri competenti affinché, così come è stato riconosciuto il diritto al ristoro per i maggiori oneri ai soggetti incaricati dell'esecuzione delle opere, sia riconosciuto un ristoro ai professionisti impegnati nella direzione dei lavori pubblici, per il maggior impegno in termini di lavoro e responsabilità conseguenti alla introduzione dei nuovi compiti.

Votazione	
Favorevoli	58
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	58

Delibera n. 17 del 13.05.2022

Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108)

Mozione n. 34 (DCR 07.04.2022) presentata da Federazione OAPPC Friuli Venezia Giulia

DATO ATTO che gli articoli 44 e 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, stabiliscono, rispettivamente, una procedura accelerata per “grandi opere” sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito PFTE) e la facoltà per le stazioni appaltanti di affidare congiuntamente la progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del medesimo PFTE in relazione alle procedure di affidamento a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);

CONSIDERATO che l'accesso alle risorse finanziarie disponibili per i singoli progetti del PNRR è condizionato, tra le altre cose, a una rigorosa verifica dei potenziali impatti degli interventi sugli obiettivi ambientali (principio di “non recare danni significativi all'ambiente”) prioritari in ambito dell'Unione così come definiti dal Regolamento (UE) 2020/852 (cd. “Regolamento Tassonomia” degli investimenti sostenibili) e richiamati esplicitamente anche nel Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo di ripresa e resilienza;

VISTO che il PNRR promuove il disegno di un approccio nuovo rispetto alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di un'infrastruttura, mettendo al centro la sostenibilità e l'innovazione in tutte le sue principali accezioni (compatibilità ecologica, sostenibilità ambientale e tutela e valorizzazione del patrimonio culturale);

ATTESO che la duplice sfida posta dal Ministero è l'individuazione da un lato delle progettualità che dal punto di vista tecnico e qualitativo possano soddisfare questi criteri e dall'altro rendere più efficiente il processo di approvazione, anche attraverso strumenti mirati di semplificazione;

ESAMINATE le “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108)” che definiscono il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati occorrenti alle Stazioni Appaltanti per l'affidamento sulla base del PFTE;

CONSIDERATO che ai fini della semplificazione di cui sopra:

- è prevista l'anticipazione al PFTE dei pareri, nulla-osta ed autorizzazioni delle diverse Amministrazioni coinvolte nel processo autorizzativo delle opere e che ciò comporta l'esigenza di concretizzare il più possibile gli elementi caratterizzanti e gli impatti dell'opera in questa fase progettuale, demandando alle fasi successive la sola definizione di aspetti tecnici che non incidano sul contenuto dell'intervento infrastrutturale;
- durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica andranno svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi...) anche avvalendosi delle più recenti ed innovative tecnologie di rilievo digitale;
- e che in generale i documenti tecnici economici e amministrativi richiesti con il PFTE sono molto più numerosi e approfonditi rispetto ai contenuti sino ad oggi previsti con questa fase progettuale.

SI RILEVA infine che non appare presente una valutazione sul compenso del professionista commisurato ai nuovi contenuti del PFTE.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

SI INVITA IL CNAPPC a intraprendere ogni opportuna azione e atto al fine di colmare l'assenza di opportune indicazioni sui compensi dei professionisti incaricati dei Progetti di Fattibilità Tecnica Economica secondo le linee guida citate in premessa, promuovendo la formalizzazione di indicazioni precise e univoche sulla determinazione della parcella al fine di scongiurare sperequazioni e secondo il principio del giusto compenso.

Votazione	
Favorevoli	55
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	55

Delibera n. 18 del 13.05.2022

Rete Tecnica delle Professioni, Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, Professioni Italiane

Mozione n. 36 (DCR 07.04.2022) presentata dall'Ordine di Roma

Analisi delle Criticità:

La "Rete Professioni Tecniche", è un Associazione fondata il 26 giugno 2013.

Comprende, al suo interno, i Presidenti degli Ordini e Collegi Nazionali aderenti, attualmente in numero di nove, nello specifico:

- Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
- Chimici
- Dottori Agronomi e Dottori Forestali
- Geologi
- Geometri e Geometri Laureati
- Ingegneri
- Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
- Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
- Tecnologi Alimentari

Si legge dal sito internet, tra le iniziative, che: la Rete interloquisce con gli Organi Parlamentari, con il Governo e con diverse Autorità.

I suoi rappresentanti sono stati spesso auditi dalle competenti Commissioni Parlamentari su Disegni di Legge o Proposte di Legge inerenti le materie di interesse dell'Associazione. La Rete è inoltre interlocutrice del Ministero della Giustizia sulle tematiche che interessano gli Ordini e Collegi Professionali.

Particolare attenzione merita il raccordo che la Rete sta attuando tra l'Autorità Nazionale Anti Corruzione ed i singoli Ordini e Collegi Nazionali, sulle tematiche connesse alla trasparenza ed anticorruzione.

Sul campo delle interlocuzioni ministeriali, la Rete partecipa attivamente a gruppi di lavoro presso diversi ministeri, tra i quali il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il "Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali" è un'Associazione costituita, fra le rappresentanze istituzionali di livello nazionale degli Ordini e Collegi professionali. Il CUP non ha fini di lucro e rappresenta a livello nazionale, in conformità alle norme istitutive degli enti associati e nel pieno rispetto dell'autonomia di ciascuno, le professioni liberali italiane.

- Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche
- Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica
- Consiglio Nazionale Ordine Psicologi
- Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione
- Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani
- Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali
- Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi
- Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
- Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
- Consiglio Nazionale del Notariato
- Consiglio Nazionale degli Attuari
- Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
- Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti
- Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali
- Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

"Professioni Italiane" è un'Associazione che nasce con lo scopo di rappresentare le istanze dei professionisti italiani, riunendo a se RTP e CUP.

Bisogna prendere atto che nell'ultimo periodo tali iniziative non hanno sortito effetti. Ci troviamo a rincorrere le continue modifiche del c.d. ' Superbonus', i PNRR accelera i tempi di progettazione e di gara facendo perdere l'attenzione alla qualità del progetto.

La Rete Tecnica, il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali e 'Professioni Italiane, nella loro volontà di riunire più professioni, divengono interlocutori sempre meno autorevoli e sempre più associati a associazioni di categoria piuttosto che rappresentante di una molteplicità di enti pubblici seppur non economici.

Il 14 febbraio 2022 nelle audizioni della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica ove erano presenti tra gli altri (con le stesse tempistiche per presentate la propria relazione) FederCamping, Federalberghi, Consiglio nazionale dottori commercialisti, Unione Italiana Cittadini, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Collegio nazionale dei Geometri, Fondazione Inarcassa, Camera nazionale della Moda Italiana, Associazione Nazionale Imprese di Pulizia e altre.

Ci si domanda se l'appartenere alla a queste Associazioni di Professioni faccia perdere forza al nostro Consiglio Nazionale inserendolo in organismi forse poco omogenei, senza riuscire a trattare con decisione i temi a cari alla nostra professione?

Da tempo parliamo di Legge dell'Architettura come una delle principali azioni del Consiglio Nazionale, pensiamo di poterla condividere con RTP, CUP, 'Professioni italiane' verso il Governo? O comprendiamo che già in RTP, CUP, 'Professioni Italiane' il titolo stesso di legge dell'Architettura' verrebbe contestato?

Sicuramente un tavolo di confronto e discussione con le altre professioni tecniche può divenire strumento di condivisione di obiettivi comuni ma non può essere utilizzato ai fini della rappresentanza verso Ministeri e forze politiche.

Proposte risolutive

Alla luce di quanto sopra espresso **si chiede una discussione di verifica di utilità di RTP, CUP e 'Professioni Italiane' demandandole al solo ruolo di cooperazione tra professioni tecniche eliminando il loro ruolo di rappresentanza soprattutto verso il Governo, Ministeri e Enti terzi.**

In particolare, nell'elencazione dei loro scopi, **si ritiene necessario eliminare la rappresentanza delle stesse, nei confronti delle istituzioni e amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, incluse le associazioni di categoria relative a professioni non appartenenti all'area tecnica scientifica.**

In questo modo ogni Consiglio Nazionale potrà portare le proprie istanze e, se concertate, ripetere a più voci le esigenze comuni dei tanti professionisti.

Votazione	
Favorevoli	41
Contrari	9
Astenuti	7
Totali	57

Delibera n. 19 del 13.05.2022

Competenze professionali – Commissioni locali per il paesaggio

Mozioni n. 37 - 38 (DCR 07.04.2022) presentata da Coordinamento Interregionale Ordini Architetti PPC del SUD

Mozione n. 37 - Tema

Il tema, annoso ma mai nella sostanza risolto, è quello delle competenze professionali. Premesso che, come ordini, siamo assolutamente consapevoli della necessità che alla richiesta che viene dal contesto e dal mercato di una multidisciplinarietà dei profili professionali nel complesso, proprio per questo non si può prescindere dal rispetto degli specifici ambiti di competenza. Il quadro di riferimento sembrerebbe chiaro, poiché già con il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 si approvava un regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto. In particolare l'art. 51 del testo recitava che *“Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”*. L'art. 52 stabiliva che *“Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere”*.

Con riferimento poi alle competenze dei geometri già l'art. 16 del R.D. n. 274/1929 recitava che, fra queste, rientravano: *“progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione”*.

Di seguito questi concetti sono stati sostanzialmente riaffermati, come di recente e nel caso specifico delle competenze dei tecnici diplomati geometri, con la sentenza n. 39230/2021 della Cassazione Civile che ha anche precisato che tali incarichi affidati ad un geometra sono nulli (come i titoli abilitativi relativi che ne conseguono) anche se dovesse sussistere un affidamento separato ad un ingegnere del progetto antisismico, scorporandone la competenza strutturale.

Criticità

In verità, come anche in altri ambiti, dobbiamo registrare un vuoto di carattere legislativo, che spesso i giudici sono chiamati a colmare.

In tal senso non si può non stigmatizzare come il riferirsi ancora al citato art. 52 del R.D. n. 2537/1925 che richiama un decreto del 1909 (il n. 364) in materia di beni culturali rappresenta una forte criticità e può introdurre, come introduce, elementi di contraddizione poiché l'originario concetto di *“antichità e belle arti”*, è stato totalmente modificato prima dalle leggi 1 giugno 1939 n. 1089 e 29 giugno 1939 n. 1497 e poi dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il campo di applicazione è quello dei beni culturali e dei beni paesaggistici, nel quale entrano e si confrontano i temi della tutela e della conservazione, della gestione e valorizzazione. Il Codice individua agli artt. 10 e 11 un elenco di ciò che si intende per beni culturali, mentre agli artt. 131 e 134 i beni paesaggistici, la cui competenza non può che essere riservata, sia pure non in forma integralmente esaustiva, all'architetto.

Costantemente registriamo una mancata osservanza di quanto disposto, con una evidente discrasia fra norme legislative e pronunciamenti giuridici ed esercizio della professione.

Se tutti i beni indicati agli artt. 10, 11, 131 e 134 rientrano nelle azioni di tutela del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è evidente che si tratta di beni per cui si pone una prevalenza di competenza da parte dell'architetto.

Proposte risolutive

È necessario un forte pronunciamento da parte del CNAPPC e di tutti gli ordini provinciali italiani, attraverso l'approvazione di una mozione che sottolinei le competenze della nostra categoria in materia di beni

culturali e paesaggistici, dando mandato allo stesso CNAPPC affinché, anche attraverso le azioni giuridiche che si ritenessero utili ed indifferenti e che i singoli ordini avrebbero difficoltà ad attivare (a partire dagli specifici interventi avverso atti amministrativi in violazione di norme di legge), si adottino adempimenti consequenziali e coerenti.

Mozione n. 38 - Tema

Il D. Lgs. n. 42/2004 introduce l'acquisizione del parere paesaggistico affidato alle Commissioni locali per il Paesaggio, prescrivendo all'art. 148 che *"la commissione è composta da soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio"*.

Non vengono date ulteriori indicazioni nel merito e le diverse legislazioni regionali hanno normato in materia di composizione profilo professionale.

Ad esempio, con la Legge Regionale 7 ottobre 2009 n. 20, con le modifiche apportate dalla Legge Regionale 26 ottobre 2016 n. 28, la Regione Puglia ha stabilito che la CLP debba essere composta *"da almeno tre e non più di cinque membri selezionati dall'ente delegato a seguito di avviso pubblico, ..., tra soggetti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze agrarie o forestali. La Commissione composta da un numero di membri superiore a tre deve includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale"*. Con la legge 6 giugno 2014, n. 13, coordinato con le successive modifiche, la regione Liguria, invece, ha, nell'albo regionale degli esperti in materia di paesaggio, che prevede, fra gli altri anche i geometri laureati, nonché tutti gli iscritti allo stesso albo che abbiano frequentato un corso di specializzazione regionale in materia di paesaggio, come i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con dieci anni di esperienza professionale. La Regione Lazio, con la legge n. 12/2008 ha sinteticamente previsto che la commissione locale per il paesaggio debba essere *"composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, in possesso di qualificata e pluriennale professionalità nella tutela del paesaggio, tale da assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche"*.

Criticità

Le Commissioni locali per il paesaggio sono spesso composte da figure che hanno poca attinenza con i profili richiesti dal D. Lgs. N. 42/2004. La maggior parte prevede la figura del geometra; in alcuni casi quella dell'architetto e dell'ingegnere sono poste all'interno di una unica casistica; sono sempre riportate quelle del geologo, dell'archeologo e dell'agronomo. Va da sé che i saggi e le verifiche geologiche, come quanto connesso all'archeologia preventiva sono procedimenti necessari e previsti a carico dell'esecutore dei lavori e della committenza.

Un parere preventivo in fase di autorizzazione paesaggistica costituisce adempimento ridondante.

Proposte risolutive

Con la mozione presentata **si propone che dalla Conferenza nazionale degli Ordini APPC venga una risoluzione chiara mirante a far sì che, pur consapevoli delle differenziazioni introdotte dalle competenze attribuite in materia a livello di legislazione regionale, si individuino figure professionali con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio, all'interno delle diverse commissioni per il paesaggio.**

Votazione	
Favorevoli	59
Contrari	0
Astenuti	0
Totali	59

L'Ufficio di Presidenza

Marina Giorgi

Vittorio Lanciani

Daniele Pezzali



**Conferenza Nazionale degli Ordini
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori**

***Sintesi Deliberazioni CNO
e Monitoraggio***

Aggiornato al 13 maggio 2022

N.	Data	Titolo	Oggetto	Verifica	
				Data	Esito
1	24.02.22	Ridefinizione delle funzioni di Gruppi di Lavoro, Gruppi Operativi, Commissioni	Regolamento CNO - modifica art. 8, c. 9	Non necessaria	Non necessaria
2	24.02.22	Ridefinizione delle funzioni di Gruppi di Lavoro, Gruppi Operativi, Commissioni	Regolamento CNO - modifica art. 11, c. 2	Non necessaria	Non necessaria
3	24.02.22	Ordinanza 108 Sisma Centro Italia 2016, Testo Unico della Ricostruzione sisma 2016, Codice della Ricostruzione	Ridiscutere i punti critici esposti avviando un confronto con il Commissario Straordinario Avv. G. Legnini e chiedendone la correzione nel Testo Unico per la Ricostruzione 2016 e nel futuro Codice della Ricostruzione	12.05.22 parziale	Positivo
4	24.02.22	Il Nuovo Testo Unico delle Costruzioni. Agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente	Attivazione di un dialogo con il Governo e con l'apposita Commissione istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in modo che i bonus fiscali attuali vengano inseriti all'interno del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni con l'obiettivo di integrarli e renderli strutturali		
5	24.02.22	Incongruenza normativa sugli interventi di ristrutturazione edilizia in aree sottoposte a tutela - art. 3 lett. "d" DPR 380/2001 e s.m.i.	Emendamento dell'art. 3 lett d) del TUE "con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi della <u>Parte Seconda e dell'art. 136 lett. b) e c)</u> del Codice dei beni culturali e del paesaggio..."		
6	25.02.22	Revisione del Regolamento di partecipazione degli Ordini territoriali alla Delegazione Consultiva a base regionale	Regolamento CNO - modifica art. 9, commi 2 - 4 - 5	Non necessaria	Non necessaria
7	25.02.22	Competenze Professionali: la figura dell'architetto nella progettazione e direzione lavori di opere site in territori di notevole interesse pubblico, parte III del D.Lgs. 42/2004 ed in zone "A" di PRG e in zone cosiddette "UNESCO"	Al fine della conservazione, tutela e valorizzazione delle zone indicate, proporre una legge che preveda la figura dell'architetto per qualsiasi operazione si intenda fare in tali zone		
8	25.02.22	Competenza specifica dell'architetto in Italia	Il CNAPPC impieghi tutta la sua autorevolezza individuando i mezzi più idonei, anche riprendendo l'impegno per la legge sulla Architettura, in questa azione di fondamentale importanza per la professione di architetto nel nostro Paese, per la sua identità, per la qualità delle sue prestazioni, per il contributo che può fornire alla collettività, e infine, persino per la sua sopravvivenza		
9	25.02.22	Riattivazione della convenzione per consultazione delle Norme UNI	Riattivare prima possibile la Convenzione con UNI per la consultazione delle norme al fine di permettere a costi accettabili l'aggiornamento professionale considerato fondamentale ed obbligatorio		

N.	Data	Titolo	Oggetto	Verifica	
				Data	Esito
10	13.05.22	Elezione nuovo Presidente CNAPPC	La CNO APPC invita il CNAPPC a procedere all'immediata elezione di un nuovo Presidente.		
11	13.05.22	Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordinistico – Proposta di modifica dell'art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021	Si richiede di modificare l'attuale art. 18 del Codice Deontologico, troppo blando e generico, per affermare che chi assume obblighi di rappresentanza li rispetti fino in fondo senza produrre nocumento all'organo che rappresenta né alla categoria professionale. Si invita il Consiglio Nazionale a procedere alla modifica del Codice Deontologico nel più breve tempo possibile rendendo comunque di fatto operativo con effetto immediato il contenuto della presente mozione.		
12	13.05.22	Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordinistico – Proposta di modifica dell'art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021	Si propone la sostituzione della Proposta, ultimo comma con il seguente testo dandone contestualmente validità al momento dell'approvazione della presente mozione da parte della Conferenza Nazionale degli Ordini: "Si invita il Consiglio Nazionale a procedere con urgenza alla modifica dell'art. 18 del Codice Deontologico vigente sostituendo il testo con il seguente: Art. 18 (Partecipazione a campagne elettorali politiche ed amministrative ed appartenenza a partiti politici) 1. Il Professionista che ricopre cariche di rappresentanza in enti Previsti dall'ordinamento di categoria, al momento di assumere cariche all'interno di organizzazioni politiche, o di accettare candidature in campagne elettorali si dimette contestualmente dall'organo dell'ordinamento di cui fa parte."		
13	13.05.22	Impegno politico e cariche di rappresentanza nel Sistema Ordinistico – Proposta di modifica dell'art. 18 del Codice Deontologico approvato in data 30/04/2021	Proponiamo una più attenta riflessione con approfondimenti della tematica da rimandare ad uno specifico tavolo di lavoro, che produca un documento da sottoporre preliminarmente alla valutazione dei Consigli degli Ordini territoriali. Tale proposta dovrà essere considerata valida dal primo mandato successivo all'approvazione.		

N.	Data	Titolo	Oggetto	Verifica	
				Data	Esito
14	13.05.22	Emendamenti al quadro normativo Superbonus 110%	<p>Si ritiene necessario ed urgente un deciso intervento del CNAPPC, presso il Governo, il Consiglio Superiore LLPP e le competenti commissioni parlamentari, affinché l'attuale quadro normativo venga presto modificato con un nuovo DL correttivo, per garantire:</p> <p>a) Eliminazione delle sanzioni aggiuntive a carico dei professionisti asseveratori</p> <p>b) Proroga di tutti i bonus fiscali relativi agli interventi edilizi sino al 31.12.2023 e, se relativi a costruzioni ricadenti in aree vincolate, sino al 31.12.2024;</p> <p>c) Proroga della possibilità di utilizzare la cessione del credito fiscale maturato per tutti gli interventi edilizi fino al 31.12.2024;</p> <p>d) Eliminazione dell'obbligo di sussistenza dell'impianto di riscaldamento, nelle costruzioni oggetto di interventi coperti dagli incentivi;</p> <p>e) Modifica che consenta ai professionisti di ottenere il pagamento delle competenze professionali al momento della presentazione della CILA al Comune.</p>		
15	13.05.22	PNRR, Concorsi e centralità del progetto	<p>Si ritiene necessario ed urgente un deciso intervento del CNAPPC, presso il Governo e le competenti commissioni parlamentari, affinché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'articolo 12 del DL 121/21 convertito in legge 156/21 venga presto modificato al fine di incrementare la dotazione complessiva dello stesso fondo... - Per promuovere la pratica del concorso in un numero maggiore di Comuni, un'ulteriore modifica dello stesso articolo con la quale consentire l'accesso al fondo di rotazione, oltre a Città Metropolitane e Province, anche ai Comuni con popolazione complessiva inferiore a 60.000... - Costituzione di un fondo di rotazione strutturale, per finanziare concorsi di progettazione a due gradi sull'intero territorio nazionale, da inserire nella prima norma finanziaria utile, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro. - Rappresentare presso ANAC la necessità e l'urgenza di una modifica del bando tipo per concorsi di progettazione a due gradi, in modo da fugare ogni dubbio e confermare che la nomina della Commissione giudicatrice avvenga in fase di pubblicazione del disciplinare. 		

N.	Data	Titolo	Oggetto	Verifica	
				Data	Esito
16	13.05.22	Lavori Pubblici - adempimenti in capo ai Direttori dei Lavori - Mancato riconoscimento del corrispettivo	Impegnare il Consiglio Nazionale perché intraprenda, unitamente al mondo delle professioni tecniche, un'azione decisa nei confronti del legislatore e dei ministeri competenti affinché, così come è stato riconosciuto il diritto al ristoro per i maggiori oneri ai soggetti incaricati dell'esecuzione delle opere, sia riconosciuto un ristoro ai professionisti impegnati nella direzione dei lavori pubblici, per il maggior impegno in termini di lavoro e responsabilità conseguenti alla introduzione dei nuovi compiti.		
17	13.05.22	Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC	Si invita il CNAPPC a intraprendere ogni opportuna azione e atto al fine di colmare l'assenza di opportune indicazioni sui compensi dei professionisti incaricati dei Progetti di Fattibilità Tecnico Economica secondo le linee guida sul PFTE, promuovendo la formalizzazione di indicazioni precise e univoche sulla determinazione della parcella al fine di scongiurare sperequazioni e secondo il principio del giusto compenso.		
18	13.05.22	Rete Tecnica delle Professioni, Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, Professioni Italiane	Si chiede una discussione di verifica di utilità di RTP, CUP e 'Professioni Italiane' demandandole al solo ruolo di cooperazione tra professioni tecniche eliminando il loro ruolo di rappresentanza soprattutto verso il Governo, Ministeri e Enti terzi. In particolare, nell'elencazione dei loro scopi, si ritiene necessario eliminare la rappresentanza delle stesse, nei confronti delle istituzioni e amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, incluse le associazioni di categoria relative a professioni non appartenenti all'area tecnica scientifica. In questo modo ogni Consiglio Nazionale potrà portare le proprie istanze e, se concertate, ripetere a più voci le esigenze comuni dei tanti professionisti.		
19	13.05.22	Competenze professionali – Commissioni locali per il paesaggio	È necessario un forte pronunciamento da parte del CNAPPC e di tutti gli ordini provinciali italiani, attraverso l'approvazione di una mozione che sottolinei le competenze della nostra categoria in materia di beni culturali e paesaggistici, dando mandato allo stesso CNAPPC affinché, anche attraverso le azioni giuridiche che si ritenessero utili ed indifferibili e che i singoli ordini avrebbero difficoltà ad attivare (a partire dagli specifici		

